



IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dottor Marco D'Orazi - Presidente

Dottor Antonio Costanzo - Giudice

Dottoressa Maria Cristina Borgo - Giudice Relatore ed Estensore

esaminati gli atti e lette le difese,

ha pronunciato, a scioglimento delle riserva assunta all'udienza del giorno 3 febbraio 2009, il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al N.295 Registro Generale 2008 Volontaria Giurisdizione
avente ad oggetto: Istanza ex art. 155 ss c.c..

Rilevato che:

in merito ai rapporti parentali possono ben essere condivise le conclusioni cui perviene il CTU Dottoressa Paola Francesconi, essendo la sua relazione basata su di un dettagliato ed attento esame della famiglia, oltre che saldamente ed esaustivamente motivata;

le novità relative al nuovo orario di lavoro della Signora _____ impongono, tuttavia, una rivisitazione degli incontri con i figli;

pertanto, alla luce dell'entrata in vigore della Legge n.54/2006 e viste le risultanze della CTU, deve essere disposto l'affidamento ad entrambi i genitori in modo condiviso dei due figli _____ (nata il 5.1.1998, di undici anni) e _____ (nato il 28.10.2004, di 4 anni e mezzo), questa essendo la modalità di affidamento maggiormente tutelante per i minori, e non essendovi ragioni di pregiudizio per i

figli che sconsiglino di adottare detta forma di affidamento, prediligendo l'affidamento esclusivo dei figli al padre;

i figli devono essere collocati presso il padre;

la madre potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà, liberamente, previo accordo con il padre e, in mancanza di accordo, secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio e fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola; nella settimana successiva a quella in cui trascorrerà il fine settimana con i figli (e quindi dopo averli riportati a scuola il lunedì mattina), li potrà vedere e tenere con sé dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì quando li riaccompagnerà a scuola; nella settimana successiva a quella in cui non trascorrerà il fine settimana con i figli, li potrà vedere e tenere con sé da lunedì dall'uscita da scuola e fino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (riprendendoli così con sé il sabato pomeriggio successivo quando trascorrerà con loro il fine settimana); per sette giorni durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il Capodanno; per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per due settimane consecutive e per altre due settimane non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi con il padre entro il 30 maggio di ogni anno; nelle giornate in cui i figli saranno con il padre, la madre potrà sentirli telefonicamente purchè ad un orario prefissato concordato fra le parti, e viceversa;

i due bambini non dovranno essere separati nei momenti in cui staranno o con la madre o con il padre, secondo le precise indicazioni della CTU ed essendo ogni diversa soluzione priva del necessario equilibrio;

quanto agli aspetti patrimoniali, il ricorrente, benzinaio, produce quale prova documentale le dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2006 e 2007, dalle quali si evince che lo stesso poteva contare su di un reddito annuo netto rispettivamente pari ad euro 10.500,00 e 6.000,00 circa;

la resistente, che lavora part time, produce quale prova documentale il contratto di lavoro e copia della busta paga della mensilità di settembre 2008, percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 600,00 netti circa;

in considerazione della diversa capacità reddituale e situazione patrimoniale espressa dai genitori, e dei tempi di permanenza dei figli con i due genitori, deve essere posto in capo alla madre l'obbligo di versare a favore del padre a titolo di contributo di mantenimento per i figli la somma mensile di euro 200,00, da versarsi anticipatamente e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dal padre per i figli, debitamente documentate e previamente concordate, tutto ciò a far data dalla presente decisione (avendo nel corso del procedimento, e a partire dalla loro recente separazione consensuale del 4.4.2006, le parti regolamentato i loro rapporti parentali e la permanenza dei figli presso ciascun genitore in modo differente da quanto ora statuito);

ricorrono giusti motivi, basati sulla reciproca soccombenza delle parti, per compensare interamente fra le parti le spese di lite, ponendo in via definitiva a carico di entrambe le parti le spese relative alla CTU per come già liquidate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 155 ss c.c., 710 e 737 ss. c.p.c..

Il Tribunale, considerate le conclusioni dei Procuratori delle parti costituite, sentito il Pubblico Ministero,

DISPONE

Che i figli _____ e _____ siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, rimanendo a vivere presso il proprio padre.

Dispone che la madre veda e tenga con sè i figli ogni qual volta lo vorrà, liberamente, previo accordo con il padre e, in mancanza di accordo, secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio e fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola; nella settimana successiva a quella in cui trascorrerà il fine settimana con i figli (e quindi dopo averli riportati a scuola il